



COMUNE DI VERRETTO

PROVINCIA DI PAVIA
27053 VERRETTO – Via Mazzini, 30
P.IVA 00481940187
Tel.0383/84570

E-mail comune.verretto@legalpec.it

Regolamento contro l'abbandono di rifiuti sul Territorio Comunale

Approvato con Delibera di C.C. n. 28 del 29/11/2024

INDICE

Art. 1. PREMESSA

Art. 2. DEFINIZIONE

Art. 3. NORMATIVA

Art. 4. CESTINI ED ALTRI CONTENITORI STRADALI

Art. 5. ABBANDONI

Art. 6. CITTADINI NON RESIDENTI

Art. 7. OBBLIGHI

Art. 8. SANZIONI

Art. 9. ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO

Art. 10. ENTRATA IN VIGORE

Art. 1. PREMESSA

In ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti normative nazionali e regionali, il Comune di Verretto promuove la raccolta porta a porta dei rifiuti, rappresentando questo metodo il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e la salvaguardia delle risorse naturali.

Nonostante la raccolta dei rifiuti venga svolta in modo puntuale continuano a verificarsi episodi di errati conferimenti di rifiuti e materiali che, oltre a deturpare il decoro urbano e il territorio, costituiscono rischio e pericolo per l'Igiene e la Sicurezza della Pubblica. Frequentemente i cestini e gli altri contenitori di rifiuti vengono utilizzati impropriamente, con un errato conferimento di rifiuti e con deposito nelle immediate vicinanze di buste contenenti ogni tipo di rifiuto. A questo si aggiunge l'abbandono di bottiglie, lattine e cartacce vicino alle panchine e nei parchi gioco. E' pertanto necessario intervenire cercando di eradicare questo dannoso comportamento.

Art. 2 . DEFINIZIONE

Il rifiuto è qualsiasi oggetto o sostanza di cui ci disfiamo, dai residui agli scarti, avanzi, oggetti rotti o inutilizzabili, che in funzione del processo che lo hanno generato (domestico o produttivo), vengono classificati in rifiuti urbani e rifiuti speciali. Con il presente Regolamento è nostro intendimento intervenire per impedire che vi siano comportamenti impropri nella raccolta dei Rifiuti, anche da parte di non residenti.

Art. 3. NORMATIVA

Il Decreto Legislativo N. 152 del 3 Aprile 2006, "Norme in materia ambientale" e sue modifiche e integrazioni successive, all'art. 198 afferma che i Comuni concorrono nelle attività svolte alla disciplina della gestione e della raccolta dei rifiuti, e che devono mettere in atto le misure che consentano di assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione del rifiuto.

L'art. 178 del medesimo decreto al comma 1 afferma che "la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga"; l'art. 192 prevede che "l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati, essendo altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee". Gli artt. 255 e 256, infine, definiscono il sistema sanzionatorio penale applicabile nelle ipotesi di violazione del divieto di abbandono dei rifiuti.

Art. 4. CESTINI ED ALTRI CONTENITORI STRADALI

I cestini stradali hanno lo scopo di raccogliere piccoli rifiuti generati mentre si passeggia, come ad esempio esemplificativo e non esaustivo, coppetta di gelato, l'incarto di merendina, pacchetto di sigarette, ecc... E' fatto divieto a chiunque di depositare, scaricare o conferire sacchetti contenenti rifiuti di qualsiasi tipo all'interno e/o in prossimità degli stessi.

E' fatto altresì divieto il deposito di sacchetti contenenti rifiuti di qualsiasi tipo in prossimità di campane per il vetro, contenitori per abiti usati o cassonetti per la raccolta del verde.

Art. 5. ABBANDONI

E' vietato e rientra quindi nell'ambito sanzionatorio, su tutto il territorio comunale, l'abbandono ed il deposito di rifiuti e materiali di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque in luoghi e con modalità differenti da quelli stabiliti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani

E' vietato altresì a chiunque depositare, scaricare o abbandonare su aree pubbliche, su strade comunali, provinciali e statali, nei fossi di guardia per lo scolo delle acque piovane, su panchine, qualsiasi tipo di rifiuti indifferenziati, differenziati, ingombranti e/o sacchetti.

E' inoltre vietato gettare a terra mozziconi di sigarette, pacchetti di sigarette vuoti, fazzolettini, involucri di cibi e bevande e qualsiasi altro rifiuto minuto su strade, piazze, parchi gioco ed altre aree pubbliche.

Art. 6. CITTADINI NON RESIDENTI

E' fatto divieto a chiunque non residente nel Comune di Verretto, di depositare o scaricare ogni genere di rifiuto (differenziato, indifferenziato, ingombrante, verde, ecc.) in tutto il territorio comunale compresa la piazzola ecologica. Verrà inoltre addebitato al trasgressore il costo dell'eventuale recupero ambientale del sito.

Art. 7. OBBLIGHI

E' fatto obbligo a tutti i Cittadini di Verretto di conferire i propri rifiuti secondo le regole della raccolta porta a porta e del conferimento in piazzola ecologica ormai assodate, nel rispetto del calendario fornito dalla società fornitrice del servizio.

Art. 8. SANZIONI

Fatta salva e impregiudicata l'applicazione di ulteriori sanzioni previste da normative specifiche, per le violazioni al presente Regolamento si procederà alla comminazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Nell'eventualità di abbandono di rifiuti tossici o pericolosi, si procederà altresì ad inoltrare apposita denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.

Errato conferimento su suolo di rifiuti solidi urbani differenziati, indifferenziati o miscelati	€ 150,00
Errato conferimento di rifiuti solidi urbani da parte di cittadini non residenti	€ 150,00
Conferimento su suolo pubblico di rifiuti speciali non pericolosi o ingombranti	€ 300,00
Errato conferimento su suolo pubblico di rifiuti pericolosi	€ 500,00
Conferimento e miscelazione di rifiuti differenziati ed indifferenziati all'interno dei contenitori stradali (cestini ed altri contenitori specifici)	€ 150,00
Abbandono su suolo pubblico di piccoli rifiuti: carta, involucri di cibo e bevande e qualsiasi altro rifiuto minuto	€ 50,00

Nell'eventualità di abbandono di rifiuti tossici o pericolosi, si procederà altresì ad inoltrare apposita denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 9. ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO

La vigilanza sul rispetto del presente Regolamento è demandata alla Polizia Locale, alle Guardie Ecologiche Volontarie, ai Carabinieri ed a tutte le forze di Polizia che ne abbiano titolo.

Per l'accertamento delle violazioni, oltre alla constatazione diretta, gli organi di controllo predetti potranno avvalersi delle registrazioni di videocamere fisse e mobili presenti sul territorio comunale segnalate, ovvero di foto trappole che potranno essere posizionate ove ritenuto necessario, nel rispetto delle vigenti normative di settore.

Art. 10. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi i 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto deliberativo di approvazione ed adozione del regolamento all'Albo Pretorio Comunale.

Avverso il presente Regolamento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.